

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a suddetto limite a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Pertanto, chi accumulerà assenze per un totale superiore al 25% del monte ore annuale non potrà essere ammesso all'Esame di Stato.

Criteria di ammissione all'esame di Stato *(Scrutinio finale)*

E' ammesso all'esame di Stato lo/a studente/essa in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
- partecipazione alle prove predisposte dall'INVALSI
- svolgimento dell'attività previste dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato.

Criteria di non ammissione all'esame di Stato *(Scrutinio finale)*

Non è ammesso all'Esame di Stato lo/a studente/essa che presenta una o più valutazioni insufficienti conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri della/e disciplina/e, necessari per affrontare l'Esame di Stato in modo proficuo, o lo studente che presenta una valutazione insufficiente in condotta.